



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. _____ ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale affari contenziosi dell'anno _____, ed
avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace

T R A

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Napolitano, tutti elettivamente domiciliati in
presso lo studio

APPELLANTE

E

_____, rappresentato e difeso dall società tra professionisti _____ in
persona degli avv.ti _____ elettivamente domiciliato presso la
predetta società in

APPELLANTE INCIDENTALE

E

residente come in atti;

APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 17 settembre 2014 i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 100/2014 il Giudice di Pace di Marigliano, dott. Gennaro, ha accolto la domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] in relazione al sinistro stradale occorso in data 15/05/2014 tra l'autovettura di proprietà della [redacted] Fiat Panda tg. [redacted] e la Toyota Yaris tg. [redacted] di proprietà del [redacted]. Il giudice di prime cure ha condannato i convenuti al pagamento di Euro 11.430,00 per danni alla vettura, ed Euro 3.972,38 per spese di lite.

Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti [redacted] ha spiegato appello censurando la sentenza sia nella parte in cui ha ritenuto provati i fatti di causa, sia nella parte in cui non ha applicato il principio ex art. 2054 2° c.c. sia, infine, nella parte in cui ha quantificato i danni alla vettura ed i compensi al procuratore costituito per l'attore. Ha pertanto insistito per la riforma della sentenza di primo grado; con vittoria di spese di lite.

Si è altresì costituito in giudizio l'appellato, il quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto. Ha altresì chiesto condannarsi l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese di lite, con distrazione.

Nonostante la regolare notifica non si è costituita in giudizio [redacted] ne va pertanto dichiarata la contumacia.

L'appello è fondato atteso che la deposizione dell'unico teste escusso risulta in più punti generica, e pertanto non idonea né a fornire prova circa le concrete modalità di verifica del sinistro, né tantomeno ad ascrivere la responsabilità dello stesso in via esclusiva al responsabile civile.

A tanto si giunge in ragione di una serie di motivi.

In primo luogo si consideri che il teste ha riferito che una sera del mese di giugno del si trovava sulla variante 7 bis, all'interno di un distributore di benzina, ma non ha precisato di quale distributore si trattasse (se più sono le aree rifornimento della variante stessa, non è dato saperlo).

In secondo luogo il teste si è limitato a riferire che il sinistro si sarebbe verificato in quanto l'autovettura del responsabile civile avrebbe urtato quella dell'attore/appellante, non dandogli la dovuta precedenza. Sul punto, tuttavia, premesso che il teste è chiamato a riferire su fatti e non ad esprimere valutazioni, va evidenziato che lo stesso non ha in alcun modo precisato in che punto preciso si sarebbe verificato il sinistro. In altri termini, non ha spiegato se i veicoli abbiano impattato allorquando la Fiat Panda si era già immessa sulla carreggiata principale - ed in tal caso a che altezza - oppure se essa si trovava ancora sulla corsia di ingresso.

Né tantomeno il teste ha riferito alcunché circa i presunti punti di impatto dei veicoli coinvolti, ma si è limitato a dichiarare di riconoscere il veicolo attore esibitogli in foto in udienza.

Né, infine, ha precisato dove si trovava allorquando ha assistito al sinistro, avendo soltanto affermato – lo si ribadisce – che si trovava all'interno del distributore di benzina, a bordo del motorino, in attesa di andare via.

Alla stregua delle considerazioni appena effettuate la prova orale espletata con l'unico teste nel corso del primo grado di giudizio non è idonea a fornire la prova che il sinistro si sia verificato, né che ciò sia avvenuto secondo le modalità narrate dall'attore, così come descritte in citazione.

Ne consegue che l'appello è fondato e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria proposta da è infondata e va rigettata.

Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, ivi compresi i motivi di appello relativi alla quantificazione dei danni e la domanda incidentale di condanna ex art. 96 c.p.c., restano assorbite nella presente decisione.

Dato l'esito incerto della lite, e del tempo trascorso dai fatti di causa, tenuto altresì conto di quanto dichiarato di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza 77/2018), le spese di lite possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello *de quo*, così provvede:

- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di

Nola, 18 gennaio 2022

Il Giudice

(dott.